



DELIBERAZIONE
n. 32 del 5 giugno 2018

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXX /Wind Tre XXX /
Telecom Italia XXX**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vice Presidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 200, n. 10);

VISTO l'"*Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la "*Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018", e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA Delibera Agcom n. 274/07/CONS "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA Delibera Agcom n. 41/09/CIR "Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa";

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "*Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*";

VISTA l'istanza GU14 n. 49 del giorno 2 febbraio 2016 la società XXX chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della

controversia in essere con le società Wind Tre XXX (già Wind Telecomunicazioni XXX di seguito, per brevità, Wind) e Telecom Italia XXX (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La società istante lamenta l'interruzione dei servizi sull'utenza *business* n. 0573 364XXX nelle more del passaggio da Wind a Telecom Italia. Nei confronti del solo operatore Wind, inoltre, contesta l'addebito di una somma a titolo di traffico estero relativamente all'utenza mobile n. 329 0541XXX.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- in data 21 novembre 2013, aderiva ad un'offerta commerciale di Telecom Italia che prevedeva il passaggio "*della (...) linea fissa 0573364XXX e della relativa adsl*" dall'operatore Wind;
- a far data 3 gennaio 2014, i servizi venivano disattivati da Wind e non venivano attivati dal nuovo operatore, Telecom Italia;
- inviava, a mezzo raccomandata A/R, un reclamo datato 3 gennaio 2014 agli operatori Wind e Telecom Italia (ricevuto da Wind in data 9 gennaio 2014 e da Telecom in data 28 gennaio 2014), dove chiedeva la risoluzione dei disservizi; in data 9 gennaio 2014 Telecom Italia attivava il servizio di fonia sull'utenza *de qua*;
- restava ancora disattivo il servizio ADSL; inviava all'operatore Wind un reclamo datato 3 febbraio 2014 con il quale chiedeva il "*rilascio immediato ADSL*", in quanto il Servizio Clienti di Telecom Italia aveva "*informato dell'impossibilità di prendere in carico la (...) Adsl perché la risorsa non è stata rilasciata*" da Wind;
- in data 7 febbraio 2014, riceveva dall'operatore Telecom Italia "*una nuova modulistica per l'attivazione dell'Adsl*";
- inviava, a mezzo raccomandata A/R, un reclamo agli operatori coinvolti, Wind e Telecom Italia, datato 10 marzo 2014, ricevuto da Wind in data 13 marzo 2014 e da Telecom in data 17 marzo 2014, dove lamentava la mancata attivazione del servizio ADSL;
- in data 14 marzo 2014, "*dopo oltre tre mesi di interruzione completa del servizio*" veniva attivato il servizio ADSL;
- nel mese di novembre 2014, il legale Rappresentante, richiedeva all'operatore Wind, "*a causa di un cambio di apparato, una nano Sim per il numero 3290541XXX*", ma riceveva "*una micro Sim, ovviamente inutilizzabile nel nuovo apparato*"; in data "*24/11/2014 la vecchia Sim è stata disattivata, costringendo il LR, che si trovava a Firenze per lavoro, a fare rientro a Pistoia allo scopo di recuperare la Sim sostitutiva, costringendolo così ad ulteriore grave disagio e alla perdita di una mattinata di lavoro*";
- riceveva la fattura n. 2014T001170781 del 20 dicembre 2014 riferita al periodo 1° ottobre 2014 – 30 novembre 2014 contenente la somma di 336,99 a titolo di "*traffico*", chiamava il servizio clienti per avere spiegazioni circa la tariffazione utilizzata nel paese estero (Emirati Arabi) dove si era recato; contestava la fattura *de qua* con reclamo a Wind inviato a mezzo fax in data 4 gennaio 2015.

In data 4 novembre 2015 la parte istante esperiva nei confronti degli operatori Wind e Telecom Italia, tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) *“storno di qualsiasi somma eventualmente vantata dalle controparti per i fatti descritti”;*
- ii) *“€ 1.400,00 per ritardata attivazione del servizio”* a ciascun operatore;
- iii) *“€ 300,00 ai reclami Telecom e Wind”* a ciascun operatore;
- iv) *“€ 10.000 ad entrambi i gestori per avere causato di fatto un fermo del (...) servizio di tele-assistenza”*

2. La posizione dell'operatore Wind.

L'operatore Wind, pur partecipando all'udienza di discussione della controversia, non ha presentato alcuna memoria nei termini assegnati dal responsabile del procedimento.

3. La posizione dell'operatore Telecom Italia.

La società Telecom Italia, in data 3 marzo 2016, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha preliminarmente eccepito *“l'inammissibilità dell'avversa richiesta di risarcimento del danno, illegittima in questa sede e la genericità delle richieste espresse dalla parte istante”*.

L'operatore ha, nel merito, evidenziato:

- *“che il preteso ritardo nella migrazione e/o mancato funzionamento della linea adsl lamentato dall'istante non è in alcun modo addebitabile alla scrivente essendo di contro legato a problemi tecnici sulla linea non imputabili a Telecom”*.
- *“non è imputabile a Telecom la lamentata assenza di linea dal 03 al 09 gennaio 2014, essendo la stessa riconducibile all'altro gestore che avrebbe difatti dovuto garantire il servizio fino all'espletamento della migrazione. Al riguardo si rileva altresì che quanto dedotto era peraltro già noto all'istante in quanto ben rappresentato da Telecom con lettera del 28.02.14 (doc. 1) che smentisce per tabulas anche le avverse doglianze in ordine alla pretesa mancata risposta ai reclami da parte di Telecom”*.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In primis, si evidenzia che:

- le domande rivolte nei confronti dell'operatore Telecom Italia non saranno esaminate, atteso il verbale di accordo sottoscritto nell'udienza di discussione fra l'istante e detto gestore in data 26 settembre 2016;

- la domanda *sub i*) di “*storno di qualsiasi somma eventualmente vantata dalle controparti per i fatti descritti*”, deve ritenersi riferita alla fattura n. 2014T001170781 del 20 dicembre 2014, contenente l'importo di euro 336,99 a titolo di “*Traffico*” sull'utenza mobile n. 329 0541XXX;

- con riferimento alla domanda della parte istante *sub iv*), si rileva che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento, l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Ciò premesso, la richiesta di risarcimento del danno contenuta nella sopra riportata domanda risulterebbe inammissibile. Esclusa pertanto ogni pronuncia risarcitoria, la domanda *de qua* dovrà essere, in questa sede, correttamente interpretata, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione amministrativa, quale richiesta di condanna del gestore al pagamento di un indennizzo in relazione agli inadempimenti che venissero accertati.

Ciò premesso, occorre valutare se, in base alla normativa di settore, alle Condizioni generali di contratto e alla Carta dei servizi dell'operatore, vi sia stato da parte dell'operatore Wind un inadempimento contrattuale in relazione alla lamentata interruzione dei servizi voce e ADSL nel periodo 3 -9 gennaio 2014 e del servizio ADSL nel periodo 9 gennaio-14 marzo 2014.

Nel merito:

Sul malfunzionamento totale dei servizi voce e ADSL.

La società istante lamenta, nelle more del passaggio da Wind a Telecom Italia, il mancato funzionamento dei servizi sull'utenza fissa n. 0573 364XXX nel periodo 3 – 9 gennaio 2014, laddove l'operatore, non avendo presentato memorie difensive, nulla deduce sul punto.

La doglianza è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.

In primis si richiama che, in base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 codice civile, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi. Ai sensi della Delibera n. 179/03/CSP (TLC, Direttiva Generale), inoltre, gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali.

Nel caso di specie si evidenzia che l'operatore Wind, che non ha presentato memorie, ha, tuttavia, nel corso dell'udienza, rappresentato a verbale che i servizi sono passati a Telecom Italia in data 9 gennaio 2014, confermando che, nel periodo 3 – 8 gennaio 2014, l'utenza *de qua* era ancora nella gestione di Wind.

Ciò premesso, in mancanza di qualsivoglia prova prodotta dall'operatore in ordine al corretto funzionamento dei servizi nel periodo suddetto, si ritiene che la condotta di Wind non sia stata conforme agli obblighi previsti e che sussista una sua responsabilità contrattuale per l'interruzione dei servizi voce e ADSL sull'utenza n. 0573 364XXX.

Pertanto ritiene di liquidare l'indennizzo derivante dal combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 12, comma 2, dell'Allegato A alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS per il periodo 3 – 8 gennaio 2014 per complessivi euro 120,00 (euro 10,00 x 6 giorni di disservizio x 2 servizi).

A fronte della mancata fruizione dei servizi nel periodo 3 – 8 gennaio 2014 non può ritenersi fondata la pretesa creditoria vantata dall'operatore Wind. La società istante ha, pertanto, diritto allo storno e/o al rimborso (in caso di avvenuto pagamento) della fatturazione emessa da Wind con riferimento a tale periodo; l'istante ha diritto, altresì, al ritiro dell'eventuale connessa pratica di recupero dei crediti.

Con riferimento, invece, alla totale interruzione del servizio ADSL nel periodo 9 gennaio -14 marzo 2014 giova premettere che trattasi di mancata attivazione di detto servizio, atteso che risulta incontestato fra le parti che l'utenza n. 0573 364XXX era in gestione Telecom Italia a far data 9 gennaio 2014.

Ciò posto, non risulta, pertanto, meritevole di accoglimento la richiesta *sub) ii* d'indennizzo per la ritardata attivazione del servizio ADSL, dal momento che a far data 9 gennaio 2014 l'utenza era passata all'operatore Telecom Italia, estromesso dal presente procedimento all'esito del verbale di accordo sottoscritto, in data 26 settembre 2016, nell'udienza di discussione fra l'istante e detto gestore.

Sulla richiesta di storno/rimborso a Wind dell'importo di euro 336,99 a titolo di "traffico" sull'utenza mobile n. 329 0541XXX.

La parte istante contesta all'operatore Wind l'addebito, nella fattura n. 2014T001170781 del 20 dicembre 2014, della somma di euro 336,99 a titolo di "traffico" effettuato all'estero sull'utenza mobile n. 329 0541XXX. Sul punto l'operatore Wind nulla deduce.

La richiesta della parte istante è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.

In via generale, si rammenta che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (*ex pluribus*, Cass. Civ., sez. III, 17 febbraio 2006) l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313). Le risultanze del contatore centrale non costituiscono piena prova se contestate dall'utente ed il disconoscimento dei dati registrati determina lo scadimento della prova legale a presunzione semplice della rappresentazione e la necessità, ai fini probatori, di ulteriori elementi.

Conformemente a tale orientamento giurisprudenziale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha più volte ribadito, consolidando il proprio orientamento in merito, che "è compito del gestore della rete assicurare tutte le misure necessarie, compatibili con l'evoluzione tecnica, atte a tutelare gli utenti da possibili furti di traffico, nonché assicurare un efficace controllo del collegamento in centrale dell'utenza" (Delibera Agcom n. 10/03/CIR). Ha inoltre precisato che "la bolletta telefonica, in caso di

contestazione, perde qualsiasi efficacia probatoria e la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella bolletta” (Delibere Agcom n. 10/05/CIR, n. 85/09/CIR, n. 86/09/CIR, n. 23/10/CIR, n. 33/10/CIR, n. 8/18/CIR).

In primis occorre evidenziare che l’operatore Wind ha omesso di svolgere qualsivoglia attività deduttiva e difensiva: a tale circostanza conseguono pertanto l’implicita acquiescenza ed accettazione rispetto alle deduzioni, alle produzioni e alle contestazioni formulate da parte istante in ordine alla fattispecie controversa. La parte istante ha, inoltre, provato di aver contestato la fattura e chiesto una spiegazione circa la tariffazione applicata, spiegazioni che non sono state date dall’operatore in forma scritta.

Infine giova evidenziare che, a fronte del reclamo scritto dell’utente del 4 gennaio 2014, il gestore ha omesso di comunicare gli esiti degli eventuali controlli e accertamenti effettuati, limitandosi a confermare genericamente la correttezza della fatturazione.

Pertanto, l’operatore è tenuto allo storno (o al rimborso in caso di effettuato pagamento) della somma di euro 336,99 a titolo di “Traffico” sull’utenza mobile Wind n. 329 0541XXX nella fattura n. 2014T001170781 del 20 dicembre 2014.

Sulla mancata risposta al reclamo di Wind.

La parte istante ha dedotto la mancata risposta al reclamo, laddove l’operatore nulla deduce, attesa l’assenza di memorie difensive in atti.

La doglianza della società istante è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Sul punto viene, *in primis*, in rilievo:

- l’articolo 8, comma 4, della delibera Agcom n. 179/03/CSP che prevede, in presenza di un reclamo rivolto all’operatore da un utente, che la risposta debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto, comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto;
- l’articolo 2.3 della “*Carta dei Servizi Wind Telecomunicazioni XXX*”, ove la società si impegna a fornire risposta motivata al reclamo entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso.

Nel caso di specie non risulta dalla documentazione acquisita agli atti alcun riscontro scritto e motivato al reclamo, inviato dalla parte istante, a mezzo lettera raccomandata A/R, ricevuto da Wind in data 9 gennaio 2014; cui è seguito il reclamo, datato 10 marzo 2014, sempre attinente ai disservizi subiti nell’ambito della migrazione da Wind a Telecom Italia, ricevuto da Wind in data 13 marzo 2014.

L’istante, dunque, ha diritto all’indennizzo “*per mancata o ritardata risposta ai reclami*”, di cui all’art. 11 dell’Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS che, prevede nel caso in cui “*l’operatore non fornisca risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell’Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00*”. Nel caso di specie viene in rilievo anche il comma 2 del medesimo articolo secondo cui “*l’indennizzo (...) è computato in misura unitaria (...) in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio*”.

Ai fini del calcolo dell’indennizzo di cui sopra, detraendo il tempo utile di 45 giorni previsto dalla Carta dei Servizi di Wind Telecomunicazioni XXX per la risposta al reclamo ricevuto da Wind in data 9

gennaio 2014, si determina il *dies a quo* nella data del 24 febbraio 2014 ed il *dies ad quem* quella del 4 novembre 2015, data dell'udienza di conciliazione.

Pertanto, in accoglimento della domanda di cui al punto *iii*) delle richieste contenute in istanza, l'indennizzo da riconoscere all'utente, ai sensi del sopracitato art. 11 dell'Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS, è pari all'importo da computarsi nella misura massima di euro 300,00.

Infine si ritiene proporzionale ed equo liquidare a favore dell'istante, ai sensi dell'art.19, comma 6, del Regolamento, la somma forfetaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 5 giugno 2018;

DELIBERA

in parziale accoglimento dell'istanza avanzata in data 2 febbraio 2016 dalla società XXX nei confronti di Wind Tre XXX, che detto operatore provveda:

1) a corrispondere all'istante, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

- a) euro 120,00 a titolo di indennizzo per l'interruzione dei servizi voce e ADSL nel periodo 3 - 8 gennaio 2014;
- b) euro 300,00 a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo;
- c) euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS;

2) a regolarizzare la posizione amministrativa della società istante, con il ritiro, a spese e cura del gestore, della connessa pratica di recupero del credito eventualmente aperta, mediante lo storno (o il rimborso, nel caso di avvenuto pagamento):

- a) di quanto fatturato a titolo di servizi voce e ADSL sull'utenza n. 0573 364XXX nel periodo 3 - 8 gennaio 2014;
- b) della somma di euro 336,99 addebitata a titolo di "Traffico" sull'utenza mobile n. 329 0541XXX nella fattura n. 2014T001170781 del 20 dicembre 2014.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punto 1) lettere a), b) e punto 2) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

DELIBERAZIONE
n. 32 del 5 giugno 2018

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi